

Legge di bilancio 2025: Nuovo requisito per accedere alla NASPI per gli eventi di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio 2025

Descrizione del requisito	Note
<p>Il lavoratore deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nell'arco temporale che intercorre tra la data dell'ultima cessazione volontaria (per dimissioni o per risoluzione consensuale) di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la data dell'evento di cessazione involontaria di un altro rapporto di lavoro per la quale si chiede la NASPI.</p>	<p>La cessazione volontaria dal rapporto a tempo indeterminato deve essere avvenuta entro i 12 mesi antecedenti l'evento di cessazione involontaria.</p> <p>La Circolare INPS del 5 giugno 2025, n.98 ha chiarito che la cessazione involontaria può riguardare anche un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.</p>

Esempio

Il 4 marzo 2025 il lavoratore interrompe per cessazione volontaria il rapporto di lavoro presso l'azienda Alfa.

Il 1° aprile 2025 il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro presso l'azienda Beta.

Il 16 agosto 2025 il rapporto di lavoro presso l'azienda Beta si interrompe per cessazione involontaria.

In questo caso il lavoratore ha diritto alla NASPI perché nell'arco temporale tra i due eventi di cessazione dei rapporti di lavoro ha maturato 13 settimane di contribuzione.

La legge di bilancio esclude espressamente i seguenti eventi per maturare questo nuovo requisito.

Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, modifica peggiorativa delle mansioni lavorative etc.)

Le dimissioni intervenute durante il periodo di maternità e paternità ([articolo 55, d.lgs n.151/2001](#)).

La risoluzione consensuale a seguito della procedura di licenziamento ([articolo 7, legge n.604/1966](#)).

La Circolare n.98/2025 ha chiarito che

«le dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro» non rientrano nella fattispecie di «dimissioni dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle 13 settimane previsto dalla novella legislativa».

«la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato» non rientra il caso della «la risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici» non rientra nella fattispecie di «risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che il nuovo requisito delle 13 settimane previsto dalla novella legislativa».

Per il perfezionamento delle 13 settimane di contribuzione:

sono considerate utili tutte le settimane retribuite se è rispettato il minimale settimanale ([legge n.638/1983](#) e [legge n. 389/1989](#)).

E si considerano utili:

i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpl, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;

i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;

i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Fonte: Circolare INPS n.98/2025; Circolare INPS n. 94/2015